

177575

Avvisi - Parte 1 - Anno 2016

Comuni in provincia di Trento**Comune di Pomarolo****AVVISO DEL SINDACO**

del 29 marzo 2016

Comune di Pomarolo - Approvazione modifiche allo Statuto Comunale, relativamente alla disciplina del referendum, in attuazione degli artt. 17 e 18 della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11**AVVISO**

Si porta a conoscenza che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 di data 07.03.2016, esecutiva a norma di legge, si è provveduto ad approvare delle modifiche allo Statuto Comunale secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della Legge Regionale 9 dicembre 2014, n. 11 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali".

Le modifiche in base a quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 3 del T.U.LL.RR.OO.C. DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, sono pubblicate nel B.U.R. della Regione e affisse all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Le modifiche dello statuto entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione. Le modifiche apportate sono quelle riportate nel testo sotto indicato:

Art. 45 (Referendum)

1. Per realizzare la consultazione della popolazione su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale possono essere effettuati referendum consultivi, propositivi e abrogativi.

2. Il referendum viene indetto per consultare o proporre una questione determinata agli elettori dell'intero Comune. In tale ipotesi il referendum è promosso:

- a) dal consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati; dopo aver acquisito il parere vincolante di ammissibilità da parte del comitato dei garanti
- b) da un comitato promotore di almeno 10 elettori. Una volta dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti, la richiesta dovrà essere sottoscritta da un numero di cittadini che rappresenti il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è fissato in 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

5. E' istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri, per la verifica dell'ammissibilità del quesito referendario. Il Comitato dei Garanti è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati entro 40 giorni dal deposito della proposta di referendum ed è composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico-finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. Del Comitato dei Garanti non possono far parte Amministratori

Comunali. Il Comitato deve esprimersi sull'ammissibilità del quesito referendario entro 60 giorni dalla data di presentazione del quesito.

Il comitato promotore deposita presso la segretaria comunale del Comune, entro 180 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità dei referendum, il numero prescritto di firme autenticate.

6. Non sono ammessi referendum sulle seguenti materie:

- bilanci, assunzione di mutui
- tributi, tariffe, rette, prelievi contributivi
- piani territoriali e urbanistici e piani per la loro attuazione e relative variazioni
- opere pubbliche i cui lavori siano già appaltati
- servizi già assegnati
- gli statuti delle aziende comunali e la loro costituzione
- personale del Comune e delle Aziende Speciali
- Statuto – escluso il caso di cui al comma 12 del presente articolo –
- designazioni, nomine o revoche di persone, atti relativi al personale comunale
- qualunque atto dovuto dall'amministrazione in forza di legge e atti che incidano sulle posizioni dei singoli,
- materie nelle quali il comune condivide la competenza con altri enti
- argomenti che siano stati oggetto di referendum durante lo stesso mandato consiliare.

7. Le consultazioni relative al referendum devono essere convocate non prima di 90 giorni dal deposito delle firme, in una domenica all'interno del primo periodo disponibile fra il 1° marzo ed il 30 aprile o fra il 1° ottobre ed il 30 novembre, in un unico turno e unica giornata. I referendum non possono comunque essere effettuati nel semestre antecedente e conseguente all'anno delle elezioni comunali né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto

8. Alle consultazioni possono partecipare i cittadini iscritti alle liste elettorali

9. Il referendum è considerato valido se partecipa alla consultazione un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% (trenta per cento) del corpo elettorale.

L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica. Il Sindaco è tenuto, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, ad iscrivere all'ordine del giorno l'oggetto del referendum per adeguarsi all'esito referendario.

L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica.

10. Se, prima dell'indizione del referendum di iniziativa popolare, il consiglio comunale, delibera sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dai promotori, il referendum non ha più corso.

11. Con regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, della propaganda referendaria anche con riferimento a quanto previsto dal successivo comma 12, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.

12. Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio dell'ente dello Statuto approvato o delle variazioni allo stesso, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.

In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo dello Statuto o delle modifiche statutarie, la proposta viene inviata dal Comitato promotore di cui al comma 2 del presente articolo al Comitato dei Garanti e le sottoscrizioni, di cui al comma 2, vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

13. L'amministrazione comunale assicura l'invio, in unica soluzione, a tutti gli elettori di materiale informativo che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 63 (Revisione dello statuto)

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *omissis*
4. *omissis*
5. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
6. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
7. Lo Statuto, non appena esecutivo, viene inviato in copia alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
8. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

IL SINDACO
ING. ROBERTO ADAMI
